



**Camera di Commercio  
Firenze**

**ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 09/05/2023**  
6<sup>a</sup> riunione

**Presidente:** Leonardo BASSILICHI

**Componenti della Giunta Camerale:**

**Presenti**

CLAUDIO BIANCHI  
SUSANNA BIANCHI (\*)  
MAURIZIO BIGAZZI (\*)  
ALDO MARIO CURSANO (\*)  
JACOPO FERRETTI (\*)  
NICCOLO' MANETTI

**Settore**

Turismo  
Cooperazione  
Industria  
Commercio  
Artigianato  
Artigianato

**Assenti**

ANGELO CORSETTI

**Settore**

Agricoltura

**Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:**

**Presenti**

MARGHERITA PATRONO (\*)  
MARCO FRANCHI (\*)  
ORietta MAIZZA (\*)

Presidente

*(\*) collegati in audio-video, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento della Giunta.*

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023:  
PREVENTIVO**

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, che concerne il periodo 1/1/2019 – 31/12/2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, tuttora vigente, e in particolare gli artt. 79 e seguenti, che regolano la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

Visti i precedenti C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali (già Regioni e Autonomie locali) nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse decentrate;

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui detto articolo “disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

Visto l'art. 79, co. 1, lett. a), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, in base a cui “la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. 21/05/2018”;

Visto l'art. 67, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui, “a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;

Richiamata la delibera di Giunta 11/04/2018, n. 59, con cui il Fondo risorse decentrate del personale del comparto, per l'anno 2017, è stato determinato, a consuntivo, in € 1.276.395,00, costituito da € 909.322,00 di risorse stabili e da € 367.073,00 di risorse variabili;

Ricordato che, con verbale n. 275 del 18/04/2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato la costituzione a consuntivo del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2017;

Ricordato altresì che le risorse destinate nell'anno 2017, a carico del Fondo risorse decentrate di detta annualità, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano a € 182.500,00;

Dato atto che, pertanto, a decorrere dal 2018 l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 al netto delle risorse del Fondo destinate, nel medesimo anno, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ammonta formalmente a € 726.822,00;

Rilevato tuttavia che nella delibera di Giunta 11/04/2018, n. 59, la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456,

*(segue delibera n. 64 del 09/05/2023)*

della Legge n. 147/2013, corrispondente alle riduzioni operate nell'anno 2014 e pari, pertanto, a € 123.124,00 (di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011), era indicata tra le risorse stabili del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2017;

Vista la Circolare MEF–Ragioneria dello Stato n. 15 del 16/05/2019, “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”, secondo cui nella Tabella 15 del Conto Annuale 2018 deve essere data autonoma evidenza alla sopra descritta decurtazione permanente, come confermato anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 16 del 15/06/2020, “Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare l'esposizione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 (come già avvenuto anche per i Fondi risorse decentrate degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022) alla Tabella 15 del Conto Annuale, indicando la sopra descritta decurtazione permanente in una voce autonoma e pertanto non includendola nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;

Considerato che, per quanto sopra esposto, a fronte dell'esposizione autonoma della decurtazione permanente di € 123.124,00 risulta necessario incrementare di pari importo l'unico importo consolidato di cui all'art. 67, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, che viene pertanto definito nella misura di € 849.946,00;

Visto l'art. 67, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l'unico importo consolidato di cui al comma 1 “è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”;

Rilevato che il personale del comparto in servizio alla data del 31/12/2015 ammontava a n. 143 unità;

Ritenuto pertanto di incrementare l'unico importo consolidato di cui al comma 1 dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, ai sensi del comma 2, lett. a), del medesimo articolo, di un importo pari a € 11.898,00;

Visto l'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l'unico importo consolidato di cui al comma 1 “è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

Ritenuto pertanto di incrementare il sopra indicato unico importo consolidato esclusivamente degli importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018, che ammontano a € 15.619,00;

Visto l'art. 67, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l'unico importo consolidato di cui al comma 1 “è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni “ad personam” non più corrisposti al personale

cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

Rilevato che, sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e degli assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2022, che confluisce stabilmente nel Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023 in misura intera in ragione d'anno ad incremento dell'importo inserito nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (€ 41.646,00), ammonta a € 5.441,93 e porta quindi la voce di cui al citato art. 67, co. 2, lett. c), ad un totale di € 47.088,00:

Dipendente	data cessazione	RIA mensile	RIA annua x parte stabile Fondo 2023
A.L.	31/03/2022	€ 0,00	€ 0,00
S.M.	31/05/2022	€ 158,71	€ 2.063,23
P.V.	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00
B.R.	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00
P.G.	30/06/2022	€ 42,98	€ 558,74
B.M.	31/08/2022	€ 151,29	€ 1.966,77
F.P.	31/08/2022	€ 65,63	€ 853,19
T.C.	04/09/2022	€ 0,00	€ 0,00
C.B.	31/10/2022	€ 0,00	€ 0,00
M.M.A.	30/11/2022	€ 0,00	€ 0,00
C.L.	30/11/2022	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 5.441,93

Visto l'art. 67, co. 2, lett. g), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l'unico importo consolidato di cui al comma 1 "è stabilmente incrementato degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato";

Considerato che, con delibera del Consiglio Camerale 20/12/2022, n. 9, relativa all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2023, le risorse destinate al lavoro straordinario sono state ridotte da € 150.000,00 a € 85.000,00;

Considerato che l'Amministrazione ha informato R.S.U. e OO.SS. nella riunione del 29/03/2023 di voler procedere, ai sensi dell'art. 67, co. 2, lett. g) del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, richiamato dall'art. 79, co. 1, lett. a) del C.C.N.L. del 16/11/2022, ad una riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato, e per un importo pari a € 65.000,00, che pertanto confluirà nella parte stabile del Fondo risorse decentrate;

Visto l'art. 79, co. 1, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui "la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5", secondo cui "le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023";

Rilevato che il personale del comparto in servizio alla data del 31/12/2018 ammontava a n. 123 unità;

Ritenuto pertanto di incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 di un importo pari a € 10.393,50, ai sensi dell'art. 79, co. 1, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022;

Ritenuto altresì di incrementare la parte variabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 di un importo pari a € 20.787,00, ai sensi dell'art. 79, co. 1, lett. b), e co. 5, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, quali quote relative agli incrementi annuali di competenza degli anni 2021 e 2022, computate quali risorse variabili ed una tantum;

Visto l'art. 79, co. 1, lett. d), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui "la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

Visto l'orientamento applicativo ARAN CFL174 del 30/11/2022, in cui sono dettagliatamente indicate le modalità per calcolare l'incremento del Fondo in applicazione del citato art. 79, co. 1, lett. d);

Ritenuto pertanto di incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime (dal 1/1/2021) di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, che, calcolato con le modalità di cui sopra, risulta annualmente pari a € 24.643,32;

Visto l'art. 79, co. 1-bis, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3";

Visto l'orientamento applicativo ARAN CFL175 del 30/11/2022, in cui sono indicate le modalità per calcolare l'incremento del Fondo in applicazione del citato art. 79, co. 1-bis;

Ritenuto pertanto, a copertura dell'onere sopra descritto, di incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 dell'importo pari alla quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 dal 01/04/2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022) al 31/12/2023, che, calcolato con le modalità di cui sopra, risulta per tale periodo pari a € 25.701,36;

Visto l'art. 79, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, in base a cui gli enti possono altresì destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, co. 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21/05/2018;

Visto l'art. 67, co. 3, lett. d), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio";

Rilevato che l'importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e di assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2022 (calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione), che confluisce nella parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023, ammonta a € 2.422,91, sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue:

Dipendente	data cessazione	mensilità residue	RIA mensile	RIA residua escluso rateo 13a	rateo 13a	RIA residua e rateo 13a x parte variabile Fondo 2023
A.L.	31/03/2022	9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S.M.	31/05/2022	7	€ 158,71	€ 1.110,97	€ 92,58	€ 1.203,55
P.V.	31/05/2022	7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.R.	30/06/2022	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P.G.	30/06/2022	6	€ 42,98	€ 257,88	€ 21,49	€ 279,37
B.M.	31/08/2022	4	€ 151,29	€ 605,16	€ 50,43	€ 655,59
F.P.	31/08/2022	4	€ 65,63	€ 262,52	€ 21,88	€ 284,40
T.C.	04/09/2022	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.B.	31/10/2022	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M.M.A.	30/11/2022	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.L.	30/11/2022	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale						€ 2.422,91

Visto l'art. 79, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui gli enti possono altresì destinare al Fondo, tra le risorse variabili di anno in anno, "un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";

Ritenuto pertanto di incrementare il Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo pari a € 49.877,00, importo che, tuttavia, potrà essere reso disponibile solo ove nel bilancio della Camera sussista la relativa capacità di spesa;

Visto l'art. 79, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui gli enti possono altresì destinare al Fondo, tra le risorse variabili di anno in anno, "risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; ... in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di

Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016”;

Preso atto che questa Giunta, con la delibera 30/01/2023, n. 5, di approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) per il triennio 2023-2025, oltre ad aver individuato e assegnato per l'anno 2023 più di 90 obiettivi tra strategici e operativi, distribuiti tra le varie Aree in maniera uniforme, talvolta indicandone anche la trasversalità tra più Aree camerali, ha anche definito il “valore pubblico” della Camera di Commercio come l'incremento del benessere reale (economico, sociale, ambientale, culturale etc.) che si viene a creare presso la collettività e che deriva dall'azione del soggetto pubblico, che persegue questo traguardo mobilitando al meglio le proprie risorse tangibili (finanziarie, tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, risorse umane, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle scelte, capacità di riduzione dei rischi reputazionali dovuti a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi);

Considerato che il “valore pubblico”, come definito nella delibera sopra indicata, non fa solo riferimento al miglioramento degli impatti esterni prodotti dalla P.A. e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, ma anche alle condizioni interne all'Amministrazione presso cui il miglioramento viene prodotto (lo stato delle risorse), non presidia quindi solamente il “benessere addizionale” che viene prodotto (il “cosa”, logica di breve periodo) ma anche il “come”, allargando la sfera di attenzione anche alla prospettiva di medio-lungo periodo;

Rilevato che il “valore pubblico” è quindi il risultato di un processo razionalmente e pragmaticamente progettato, governato e controllato in cui le risorse umane sono protagoniste, il che comporta l'adozione di strumenti specifici, coerenti con questa finalità, a partire dal cambiamento degli assetti interni per giungere agli strumenti di interazione strutturata con le entità esterne all'Amministrazione, trasformazione che comporterà un significativo impegno da parte del personale che, seppur gradualmente, dovrà modificare radicalmente il proprio approccio al lavoro quotidiano aiutato, in ciò, dalla formazione che sarà resa e dalle indicazioni della dirigenza;

Ritenuto opportuno, in considerazione degli obiettivi e delle attività connesse alla maturazione del “valore pubblico di Ente”, stimare prudenzialmente che, in media, ciascun dipendente camerale dovrà impiegare circa il 4% del suo tempo/lavoro per il raggiungimento di quanto sopra descritto e che pertanto, considerando i giorni lavorativi annui pari a 220, quasi 9 giornate lavorative saranno dedicate ad attività straordinaria per il raggiungimento di quanto sopra descritto;

Considerato altresì che il numero dei dipendenti camerali di qualifica non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2023 risulta essere pari a 112, che le giornate/uomo (convenzionalmente stabilite di 7 ore) da dedicare a tali obiettivi sono stimate in via prudenziale in circa 1.000 giorni, pari a 7.000 ore/uomo, e che il costo orario medio del personale camerale è pari a € 28,30;

Ritenuto congruo, in considerazione di quanto sopra descritto, individuare risorse pari a € 190.000,00 da destinare alla componente variabile di cui all'art. 79, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, per il conseguimento di obiettivi dell'ente ed il consolidamento del “valore pubblico” dell'Amministrazione nel contesto territoriale di riferimento;

Visto l'art. 79, co. 3, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui, “in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata (1° gennaio 2022), gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente

non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6”;

Ricordato che l'art. 79, co. 5, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, prevede tra l'altro che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Considerato che il monte salari del 2018, che ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 165/2001 in sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, esclusa la dirigenza, ammonta a € 5.579.510,43;

Rilevato che lo 0,22% del monte salari del 2018 è pari a € 12.274,92, che l'importo relativo all'anno 2021 del Fondo risorse decentrate del personale del comparto è pari a € 1.152.967,00 e che lo stanziamento relativo all'anno 2021 di cui all'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) è pari a € 182.500,00;

Ritenuto pertanto di incrementare, in base alla proporzione sopra descritta (96,83% e 3,17%), le risorse per l'anno 2023 di cui all'art. 79, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 di un importo pari a € 11.885,81 e le risorse di cui all'art. 17, co. 6, del medesimo C.C.N.L. (a carico del bilancio camerale) di € 389,11;

Ritenuto opportuno inserire altresì nel Fondo relativo all'anno 2023 la quota relativa all'incremento annuale sopra descritto di competenza dell'anno 2022 e pari a € 11.885,81, quali risorse variabili ed una tantum;

Visto l'art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

Visto il parere prot. 13818 del 23/01/2019 reso dal MEF-RGS al Comune di Spinea (Venezia), in cui il MEF-RGS sostiene che, “al fine di non pregiudicare le scelte organizzative degli Enti, comunque nel rispetto del quadro delle regole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'articolo 23,



comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017 riguarda il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da riferirsi – per l’anno di riferimento e con riguardo al personale non dirigente del comparto delle funzioni locali – al totale di:

- a. *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall’articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018;
- b. *ammontare destinato nell’anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell’Ente ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del medesimo Contratto Collettivo;
- c. *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell’articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999”;

Preso atto che, nel medesimo parere, il MEF-RGS chiarisce che “il totale delle risorse sopra elencate, al netto di quelle non interessate dalla norma di contenimento finanziario, dovrà essere confrontato con il corrispondente totale, valutato anche questo al netto delle risorse non pertinenti la norma di contenimento finanziario e più precisamente, poiché nel 2016 era vigente il contratto collettivo nazionale di lavoro precedente a quello attuale, il confronto andrà operato con riferimento:

- al complesso del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 di cui all’articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004, come certificato dall’organo di controllo di cui all’articolo 40-bis, primo comma del Decreto legislativo n. 165/2001;
- alle disponibilità destinate per l’anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell’articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999”;

Rilevato che tale interpretazione dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativamente al calcolo del limite costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell’anno 2016, è stata confermata dal MEF-RGS anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 15 del 16 maggio 2019, “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”;

Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai sensi dell’art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo “schema di D.Lgs. recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con cui il Governo assume l’impegno a “chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, nell’ambito del limite di importo per l’anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità”;

Preso atto che nella Relazione illustrativa dello “schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, avente data 18/05/2017, le voci indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del fondo dell’anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai

fondi dell'Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, in base a cui "in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

Vista inoltre la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Visto altresì l'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, secondo cui "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Preso atto che l'importo destinato nell'anno 2016 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 123.744,42;

Considerato che, per quanto sopra esposto, il tetto di spesa per l'anno 2023 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

Visti gli articoli da 16 a 20 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022;

Visto l'articolo 7, comma 4 lett. u) del medesimo CCNL che prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79

Preso atto dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. u), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 in data 14/04/2023 tra la delegazione di parte pubblica e R.S.U. e OO.SS. con cui le parti hanno concordato di riportare nel prossimo C.C.I. attualmente in discussione l'intesa raggiunta in merito all'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, delle risorse di cui all'art. 17, co.

6, del CCNL del 16/11/2022, pari a € 30.000,00, anche se ciò implicasse, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23 co. 2, del D.lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse di cui all'art. 79 del predetto CCNL del 16/11/2022;

Ritenuto pertanto opportuno, sussistendo la relativa disponibilità di bilancio, incrementare l'importo destinato nell'anno 2023 agli incarichi di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato), rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per gli anni successivi, di un importo pari a € 30.000,00, portandolo quindi, a € 212.500,00 anziché € 182.500,00, come attualmente previsto;

Considerato altresì che l'importo destinato nell'anno 2023 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 85.000,00 (comunque sempre entro il limite massimo consentito di cui all'art 14 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali dell'1/4/1999), come indicato nel bilancio preventivo per l'anno 2023, approvato con delibera di Consiglio 20/12/2022, n. 9;

Avuto presente che le somme che al momento non sono quantificabili con esattezza sono indicate in importo pari a zero e saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso;

All'unanimità,

#### DELIBERA

- 1) di incrementare le risorse annue destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), a far data dal 1° gennaio 2023, di un importo pari a € 30.000,00, portandole quindi, d'ora in poi, a € 212.500,00; anziché € 182.500,00, come attualmente previsto;
- 2) di costituire a preventivo, per i motivi descritti in premessa, il Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023 per complessivi € 1.157.763,00, come risulta dalla seguente tabella:

<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017 AL NETTO IMPORTO DESTINATO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. ANNO 2017 (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 1, CCNL 21/05/2018) – esclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013 (indicata al punto n. 21)	€ 849.946
2) IMPORTO € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2015 (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. A, CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 11.898
3) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 21/05/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. B, CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 15.619

4) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. C, CCNL 21/05/2018)	€	47.088
5) STABILI RIDUZIONI RISORSE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. G, CCNL 21/05/2018)	€	65.000
6) IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. B, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€	10.394
7) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 16/11/2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. D, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€	24.643
8) DIFFERENZE STIPENDIALI B3-B1 E D3-D1 – DAL 01/04/2023 (ART. 78 E ART. 79, CO. 1-BIS, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€	25.701
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€</b>	<b>1.050.289</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
9) IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNI 2021 E 2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. B, E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€	20.787
10) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. A, CCNL 21/05/2018)	€	0
11) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 113 D.LGS. 50/2016) <i>no tetto</i>	€	0
12) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018) - LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) <i>no tetto, limitatamente alle sentenze con recupero delle spese</i>	€	0
13) ATTIVITÀ DI SEGRETERIA COLLEGI ARBITRALI (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 61, CO. 9, L. 133/2008)	€	0
14) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022 (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. D, CCNL 21/05/2018)	€	2.423
15) INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI ANNO 1997 (ART. 79, CO. 2, LETT. B, CCNL 16/11/2022)	€	49.877
16) RISORSE PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA (ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 16/11/2022)	€	190.000

17) RISPARMI DA STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (ART. 79, CO. 2, LETT. D, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€ 0
18) INCREMENTO RISORSE EX ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 (ART. 79, CO. 3, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€ 11.886
19) INCREMENTO RISORSE ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNO 2022 (ART. 79, CO. 3 E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€ 11.886
20) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 68, CO. 1, CCNL 21/05/2018) <i>no tetto</i>	€ 0
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 286.859</b>
21) DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 9, CO. 2-BIS, D.L. 78/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 456, DELLA LEGGE N. 147/2013	-€ 123.124
22) DECURTAZIONE ART. 79, CO. 6, CCNL 16/11/2022 ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)	-€ 56.261
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO 2023</b>	<b>€ 1.157.763</b>

3) di dare atto che le somme che al momento non sono quantificabili con esattezza sono indicate in importo pari a zero e saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso;

4) di dare altresì atto che, con riferimento alle decurtazioni previste dalla normativa vigente:

a. la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013, corrisponde alle riduzioni operate nell'anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 123.124,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011;

b. il tetto di spesa per l'anno 2023 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023), e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

c. dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all'Ente, risparmi da straordinario anno

precedente, somme non utilizzate Fondo anno precedente, importo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018, importo di € 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, importi dei differenziali di cui all'art. 79, co. 2, lett. d), e co. 1-bis, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 e incrementi annuali delle risorse di cui all'art. 79, co. 2, lett. c) del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022;

d. l'applicazione dell'art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione:

- decurtazione per tetto di spesa Fondo anno 2016: € 56.261;

Tale decurtazione deve essere effettuata in quanto l'importo per l'anno 2023 del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023) e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è superiore di tale importo al tetto di spesa di cui al punto b).

Fondo risorse decentrate anno 2016 – importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.198.705
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016	€ 123.744
TETTO DI SPESA 2023 costituito dal trattamento accessorio anno 2016 (importi soggetti a tetto di spesa Fondo risorse decentrate anno 2016 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016)	€ 1.322.449
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importo complessivo	€ 1.214.024
Fondo risorse decentrate anno 2023 - somme escluse dal tetto di spesa	€ 132.814
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.081.210
Importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 – COME INCREMENTATO DI € 30.000,00 CON LA PRESENTE DELIBERA	€ 212.500
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 85.000
Totale Fondo risorse decentrate anno 2023 (importi soggetti a tetto di spesa) + importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 1.378.710
<u>Decurtazione Fondo risorse decentrate anno 2023 ex art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 ed art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa anno 2016) –</u>	- € 56.261
Fondo risorse decentrate anno 2023 – importo complessivo	€ 1.157.763

e. la decurtazione per il superamento del tetto di spesa riferito all'anno 2016, di cui all'art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 e all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.

(segue delibera n. 64 del 09/05/2023)

75 ed indicata al punto d., ha carattere provvisorio e dovrà necessariamente essere ricalcolata in sede di consuntivazione del fondo;

- 5) di dare infine atto che alla quantificazione del fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap 23,8%, ENPDEP 0,093%, INAIL 0,606%) e IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione stimata in € 382.050,00 per un totale di € 1.539.813,00 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

Responsabile del procedimento: Maria Tesi

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE  
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firenze, \_\_\_\_\_

Segreteria Organi Collegiali  
(Laura Scannerini)